

**ORDINE DEL GIORNO
N. 584**

**DELIBERA PIANO PAESAGGISTICO
REGIONALE**

Presentato dai Consiglieri regionali:

*SOZZANI DIEGO (primo firmatario), BERUTTI MASSIMO
VITTORIO*


Protocollo CR n. 45708

Presentato in data 23/12/2015



2-18-2/587/2015 X

2.6/160/2015 X

**CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE**

Gruppo Consiliare Forza Italia

a.39 +
23/12/2015

19:08 23 Dic 15 A0100B 002358

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte
Mauro LAUS
SEDE**ORDINE DEL GIORNO 584**ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,
trattazione in Aula
trattazione in Commissione **Oggetto: Delibera Piano Paesaggistico Regionale****PREMESSO CHE**

- a seguito della adozione del PPR decisa con DGR n 20-1442 del 18 maggio 2015 ed alla successiva fase di pubblicazione sono pervenute numerose osservazioni anche da soggetti pubblici, in particolare Comuni, con le quali sono stati eccepiti rilevanti problemi sia applicativi, legati all'interpretazione delle norme, che di merito per gli effetti derivanti;
- in particolare le osservazioni riguardano anche prescrizioni cui è stata attribuita efficacia in salvaguardia, sia eccependo vistosi errori materiali relativi all'esatta individuazione dei beni vincolati che, soprattutto, al merito delle norme adottate idonee ad inibire la realizzazione di interventi difformi, sia per quanto riguarda la formulazione che rende difficoltosa l'interpretazione e la conseguente applicazione, che per gli effetti che producono con riguardo a situazioni di rilevante rilievo;
- in considerazione delle rilevanza delle contestazioni formalizzate da numerosi soggetti della realtà territoriale piemontese era stato posto il problema di procedere ad una sollecita e prioritaria istruttoria delle osservazioni relative alle prescrizioni in salvaguardia così da correggere da subito errori ed inopportunità senza attendere la conclusione del complesso iter di completamento del progetto definitivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale;

CONSIDERATO CHE

- invece di procedere in tal senso la Giunta, con delibera 31 – 2530 del 30/11/15 ha ritenuto di limitarsi a fornire “ Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del PPR”;
- tali indicazioni applicative non sono coerenti con le norme del Codice nazionale ed in particolare con il dettato dell'art. 143, comma 9, che dispone: “A far data dall'**adozione** del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'art. 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dall'**approvazione** del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali e urbanistici”;
- infatti la delibera in oggetto afferma la immediata prevalenza delle prescrizioni in salvaguardia rispetto alle norme difformi dei PRGC: premessa da cui derivano conseguenze operative assai rilevanti;
- da un lato infatti si prevede che i procedimenti di autorizzazione paesaggistica in corso di istruttoria, a partire dal 21 maggio 2015, data di pubblicazione della riadozione del PPR, debbano essere integrati con la verifica di coerenza con le previsioni del PPR: mentre il Codice prevede che

la salvaguardia operi solo nell'impedire interventi direttamente in contrasto con le prescrizioni in salvaguardia;

- ancora più gravi sono le indicazioni contenute nel capitolo terzo relativo ai presunti effetti del regime di salvaguardia sull'attività pianificatoria in corso. Perché si dispone che: "Conseguentemente, dalla data di adozione del PPR, la predisposizione e l'esame degli strumenti di pianificazione e delle relative varianti, nonché dei piani e programmi settoriali che producono effetti localizzativi, deve prevederne la conformazione al PPR, per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni d'uso riferite ai beni paesaggistici." Ciò che è del tutto infondato sotto il profilo giuridico dal momento che la prevalenza dei contenuti normativi del PPR rispetto alla pianificazione vigente è disposta solo dalla data di approvazione dello stesso.

- in tal modo vengono abusivamente condizionate tutte le procedure di variante disponendo che i relativi contenuti progettuali siano immediatamente conformati a quelli del PPR, mentre il Codice assegna non a caso due anni dopo l'approvazione per provvedere agli adeguamenti;

- la disposizione è di effetti particolarmente gravi perché è vincolante per gli uffici regionali che partecipano in sede di copianificazione alla definizione delle procedure pianificatorie in corso;

- rispetto alle molteplici osservazioni che contestano la rappresentazione dei beni vincolati nelle cartografie del PPR (in taluni casi addirittura con la localizzazione in Comuni diversi!) le indicazioni impartite con la delibera in oggetto si limitano a disporre quanto segue: "in considerazione della necessità di consentire - ai fini di certezza giuridica e nelle more dell'approvazione della deliberazione di cui al citato articolo 45, comma 1, del PPR - un tempestivo e costante aggiornamento dei beni paesaggistici oggetto di ricognizione anche alla luce delle osservazioni già pervenute in merito alla delimitazione di taluni beni in questione, si reputa opportuno provvedere, con uno o più atti deliberativi della Giunta regionale, anche precedentemente alla deliberazione di assunzione delle controdeduzioni, alla ridefinizione dei beni stessi, nel caso in cui si rilevino errate rappresentazioni di un bene contenuto nel "*Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Seconda parte*" del PPR e sia possibile individuarne in modo univoco e incontrovertibile la corretta rappresentazione, previa verifica dei competenti uffici regionali e ministeriali ai sensi del comma 5, del medesimo articolo 45. In tali casi, anche in assenza della deliberazione succitata, essendo la presenza del bene tutelato *ex legge* determinata dalla presenza di fatto dello stesso indipendentemente dalla sua rappresentazione o individuazione nel PPR, l'amministrazione competente dovrà verificarne l'effettiva esistenza eventualmente discostandosi dalla individuazione proposta dal Piano, fornendo congrua e documentata motivazione in sede di autorizzazione paesaggistica e dandone comunicazione alla Regione.";

- in altre parole gli uffici e la Giunta riconoscono gli errori, ma invece di provvedere a rimediarli, si riservano di farlo lasciando nel frattempo i Comuni a motivare, **a loro rischio e pericolo**, il discostamento dalle individuazioni errate contenute nel PPR adottato: atteggiamento del tutto inaccettabile;

- il sesto capitolo delle indicazioni impartite è introdotto da queste testuali parole: "Di seguito sono riportate ... omissis le prescrizioni oggetto del maggior numero di osservazioni e di richieste di chiarimenti **che necessitano di specificazioni**": dunque gli uffici e la Giunta riconoscono di aver adottato prescrizioni, che si vorrebbero prevalenti rispetto alla normativa pianificatoria in essere e sono comunque idonee ad inibire interventi contrastanti, che pure necessitano di essere chiarite: evidentemente perché sono di difficile interpretazione e come tali inapplicabili;

- invece però di procedere a correggerle con una delibera di controdeduzione che ne modifichi il contenuto in salvaguardia, la Giunta si limita a fornire esplicazioni che spesso hanno un contenuto palesemente diverso dal testo delle norme adottate;

- in questo modo non si risolve alcun problema ma, anzi, si complica l'attività gestionale dei Comuni: perché queste interpretazioni prive di qualsivoglia rilevanza giuridica non garantiscono

alcuna tutela rispetto ad eventuali impugnazioni avanti al TAR o peggio ancora denunce alla Procura della Repubblica;

RITENUTO PERTANTO CHE

che le citate "Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del PPR" non solo non abbiano risolto alcun problema ma abbiano anzi aggravato, a seguito dell'erronea interpretazione della efficacia delle norme in salvaguardia, gli effetti dannosi derivanti dall'adozione di previsioni progettuali e prescrizioni che gli uffici e la stessa Giunta dichiarano di riconoscere in parte errate e per altri versi meritevoli di chiarimenti

**il Consiglio regionale
impegna
la Giunta regionale**

- a provvedere urgentemente alla revoca della DGR n 20-1442 del 18 maggio 2015 di riadozione del PPR così da provvedere ad apportare le correzioni ed i chiarimenti necessari ad evitare che perduri la situazione e in essere;
- a prevedere, in caso contrario, lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie ai Comuni che dovessero essere costretti ad affrontare spese legali per ricorsi amministrativi conseguenti all'applicazione della normativa di cui ai provvedimenti della Giunta.

Diego SOZZANI (1° firmatario)